

Convenzione Quadro tra l'Università degli Studi di Trieste

e

l'Associazione "Conferenza Permanente per la Salute Mentale nel Mondo Franco Basaglia CoPerSaMM ConF.Basaglia APS"

L'Università degli Studi di Trieste (di seguito per brevità, anche "Università" o "Ateneo"), con sede legale in Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, Codice Fiscale 80013890324, PEC: ateneo@pec.units.it, in persona della Magnifica Rettore e legale rappresentante *pro tempore* Prof.ssa Donata Vianelli, nata a Vicenza l'8 maggio 1967, per la carica e agli effetti del presente atto domiciliata presso la sede legale dell'Università. la quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzata alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2026 (prot. n. 61937)

e

l'Associazione "Conferenza Permanente per la Salute Mentale nel Mondo Franco Basaglia CoPerSaMM ConF.Basaglia APS" (di seguito per brevità anche Co.Per.SaMM), Codice Fiscale 90127380328, PEC: copersamm@pec.csvfg.it, rappresentata dalla Presidente Dott.ssa Giovanna Del Giudice, domiciliata per la sua funzione presso la sede legale dell'Associazione medesima, in Trieste, via Crispi 4,

premessato che

- l'Università degli Studi di Trieste ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione della ricerca scientifica e la diffusione dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;
- che Co.Per.SaMM persegue istituzionalmente finalità di utilità sociale nel campo della salute mentale, in particolare:

- la promozione di percorsi di formazione, studi, ricerche scientifiche, valutazione di buone pratiche, interscambi nazionali e internazionali;
- l'integrazione e collaborazione con Istituti, Enti Pubblici e Privati, realtà sociali comunque interessate alla realizzazione di interventi e servizi in situazioni di disagio psichico e sociale;
- che per il conseguimento delle proprie finalità, sia l'Università sia Co.Per.SaMM possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;
- che esiste, dunque, una comunanza di interessi e finalità che rendono utile e proficua una collaborazione e co-progettazione tra le parti e tra le stesse ed altri enti per promuovere conoscenza, cultura e specializzazione nel campo della salute mentale;
- che l'Università e Co.Per.SaMM hanno instaurato un rapporto di collaborazione regolato attraverso convenzioni quadro a partire dal 2013, rinnovato da ultimo in data 13 gennaio 2023 con una Convenzione triennale per iniziative di collaborazione scaduta il 12 gennaio 2026;

l'Università degli Studi di Trieste e Co.Per.SaMM, di seguito denominate anche "le Parti",

si impegnano

nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, a promuovere congiuntamente opportunità e iniziative di collaborazione, riconducibili ai naturali ambiti di rispettiva afferenza,

e convengono e stipulano quanto di seguito.

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione Quadro.

Articolo 1 – Oggetto

1. Le Parti si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di

competenza di ciascuna, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nell'ambito delle tematiche connesse alla salute mentale, fra cui si citano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a. iniziative – singole o cicliche – aventi fini didattici ad integrazione e/o supporto dell'attività formativa universitaria, riservate a studenti regolarmente iscritti all'Università degli Studi di Trieste e da svolgersi, ove possibile, nei locali universitari o utilizzando le potenzialità del Parco culturale di San Giovanni;

b. attività di ricerca, divulgazione e didattica rivolte a studenti e/o a laureati – anche di altri paesi – per l'approfondimento e/o il perfezionamento di tematiche inerenti, per esempio, alla salute mentale, alla riabilitazione nelle situazioni di disabilità psichica e all'individuazione di buone pratiche, anche in collaborazione con altri enti; a tal fine, le parti concordano sull'opportunità di avvalersi dei materiali raccolti nel Centro di documentazione "*Oltre i giardini*", sito nel Padiglione M del Parco culturale di San Giovanni. Il Centro di documentazione, la cui titolarità è in fase di definizione, è attualmente gestito da un'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) costituita, in data 2/12/2021 da La Collina Cooperativa Sociale e Co.Per.SAMM (con capofila La Collina). L'accesso è libero, previo appuntamento, negli orari di apertura definiti dal gestore;

c. progettazione, organizzazione e realizzazione di tirocini, convegni, corsi, master aventi ad oggetto le tematiche che costituiscono gli scopi di Co.Per.SaMM rivolti ad operatori del settore e aperti ad altri soggetti interessati alle tematiche stesse (per esempio magistrati, avvocati, funzionari del Ministero della Salute e della Giustizia, delle amministrazioni locali) anche di altri paesi e/o in collaborazione con altri enti;

d. individuazione di bandi e predisposizione di progetti, in collaborazione, per l'ottenimento di finanziamenti da parte di altri Enti, pubblici o privati, per la realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione.

2. Nell'ambito della presente Convenzione Quadro, compete alle strutture didattiche, scientifiche e di servizio di entrambe le Parti proporre iniziative di collaborazione riconducibili al presente articolo.

3. Le modalità attuative delle predette collaborazioni potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi che costituiranno parte integrante della presente Convenzione, posti in essere dalle strutture interessate previa verifica delle coperture assicurative pertinenti all'attività concordata.

4. Nel caso di atti e/o accordi attuativi, comunque denominati, essi dovranno rientrare nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ateneo, così individuate:

- attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell'Ateneo;
- attività didattiche, compresi tra l'altro corsi non curriculari, seminari, cicli di conferenze;
- attività di Impegno pubblico e sociale – Terza missione secondo quanto definito dalle Linee guida di Ateneo.

5. Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l'utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria, nonché, le fonti di sovvenzionamento in caso di eventuali oneri e costi.

6. Tali atti e/o accordi dovranno prevedere altresì l'individuazione di un referente il cui nominativo dovrà essere comunicato ai referenti della presente Convenzione secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente atto per le opportune attività di coordinamento; la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna ciascuna parte; le modalità e i termini di versamento di eventuali importi a rimborso o di finanziamento, le eventuali

condizioni per l'utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati.

7. La presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.

8. Per l'Università degli Studi di Trieste, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e alle "Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all'Università degli Studi di Trieste".

9. La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente partecipante, ai sensi dell'art. 8 della presente Convenzione Quadro.

Articolo 2 – Contenuti specifici

1. Ciascuna delle parti della presente Convenzione si impegna a mettere a disposizione, per la realizzazione delle attività sopra esemplificativamente elencate e per le altre che venissero individuate e concordate, le risorse umane, materiali e finanziarie di volta in volta necessarie e che verranno specificate in accordi attuativi specificamente stipulati.

2. In forza della presente Convenzione gli studenti dei Dipartimenti di volta in volta interessati potranno accedere, previo accordo con i responsabili di Co.Per.SaMM, all'archivio del materiale conservato dall'associazione e godranno di agevolazioni per la partecipazione ad eventi organizzati da Co.Per.SaMM.

3. I dettagli organizzativi delle singole attività e iniziative verranno concordati tra i referenti degli organi universitari interessati (Dipartimenti, Centri di Servizio a gestione autonoma) e i referenti di Co.Per.SaMM in modo da ottimizzare risorse e capacità professionali e organizzative.

Articolo 3 – Referenti della Convenzione e Comitato scientifico

1. Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui all'art. 1, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione. I referenti non devono versare in situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità.

2. Per l'Università degli Studi di Trieste il referente è tenuto a presentare all'Ateneo una relazione annuale sull'attuazione della Convenzione, e viene individuato nella figura della Prorettrice all'Impegno pubblico e sociale, prof.ssa Caterina Falbo.

3. Per Co.Per.SaMM la referente è la dott.ssa Giovanna Del Giudice.

In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l'altra entro trenta giorni con comunicazione scritta.

4. I referenti istituiscono un Comitato scientifico composto dai referenti stessi e da altri 6 (sei) membri designati in numero di 3 (tre) da ogni referente. Il Comitato scientifico definisce la programmazione delle attività da svolgersi in un determinato periodo di tempo e stila il rapporto delle attività svolte.

Articolo 4 - Attività in collaborazione

1. Le Parti possono concordare, attraverso gli accordi attuativi di cui all'art. 1, la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine a attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse nel rispettivo ambito istituzionale, atte al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

2. Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Ateneo. Chiunque, compreso il referente per l'Università di Trieste così come definito dall'art. 3 della presente Convenzione,

sia a conoscenza di attività e/o iniziative in concorrenza con quelle svolte dall'Ateneo sulla base del proprio mandato statutario o di effettivi o potenziali conflitti di interesse è tenuto a darne tempestiva comunicazione agli Organi competenti. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione da parte dell'Università.

3. In ogni opera o scritto, evento, comunicazione di qualsiasi tipo relativi alle specifiche attività operative di didattica, ricerca o impegno pubblico e sociale – terza missione di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività medesime.

4. La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente.

Articolo 5 – Pubblicazioni

1. Qualora i risultati delle collaborazioni siano costituiti da contributi autonomi e separabili delle Parti, ancorché organizzabili in forma unitaria, ciascuna Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell'altra Parte previa sottoposizione alla controparte per la verifica dei contenuti.

2. Qualora i risultati delle collaborazioni siano costituiti da contributi congiunti delle Parti, non distinguibili e non separabili, ciascuna Parte potrà pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali soltanto previa autorizzazione scritta trasmessa a mezzo PEC dell'altra Parte, che potrà essere negata solo per ragionevoli motivi legati a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e allo sviluppo industriale di detti risultati.

3. Se la pubblicazione contiene dati e informazioni resi noti da una Parte all'altra in via riservata, la Parte ricevente i dati e le informazioni riservati dovrà chiedere preventiva

autorizzazione scritta trasmessa a mezzo PEC all'altra Parte.

Articolo 6 – Codici etici e di comportamento. Antidiscriminazione. Antiriciclaggio.

1. Co.Per.SaMM dichiara di aver preso visione e accettare le disposizioni contenute nel Codice Etico, nel Codice di Comportamento e nel Piano integrato di attività e organizzazione – Sezione rischi corruttivi e trasparenza adottati dall'Università e consultabili nel sito web dell'Ateneo.

2. Le Parti coinvolte in questo accordo si impegnano a rispettare e a promuovere la diversità e l'uguaglianza

3. Nessuna delle Parti deve discriminare o prendere decisioni basate su qualsiasi forma di discriminazione per motivi di religione, opinioni personali e politiche, genere, orientamento sessuale, aspetto fisico, colore della pelle, origini etniche, lingua, cittadinanza, nazionalità, disabilità, condizioni personali, sociali, di salute, gravidanza, scelte familiari, età.

4. Le Parti si impegnano a garantire un ambiente di lavoro sicuro, inclusivo e non discriminatorio, e a prendere tutte le misure necessarie per prevenire e affrontare qualsiasi forma di discriminazione. Qualsiasi violazione di questa clausola sarà considerata una grave violazione del presente accordo e potrà comportare sanzioni o risoluzione dell'accordo.

5. Le Parti assicurano la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché delle circolari applicative.

Articolo 7 – Attrezzature e coperture assicurative

1. Per consentire lo svolgimento della generale attività di ricerca applicata su specifici progetti anche multidisciplinari, le Parti mettono reciprocamente a disposizione l'uso delle proprie attrezzature e dei propri servizi tecnici.

2. Per la specificità e l'impianto normativo che contraddistinguono la gestione degli impianti e dei servizi informatici e telematici le Parti dovranno concordare le modalità di utilizzo, tenuto conto dei conseguenti carichi economici e delle esigenze di risorse umane necessarie, esplicitandole in forma palese negli atti di stipula.
3. Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l'avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica. In caso di acquisizione di nuovi mezzi di ricerca o strumenti di rilievo scientifico le Parti definiranno preventivamente il riparto dei costi da sostenere e il titolo di proprietà sulle attrezzature eventualmente da acquisire.
4. L'Università garantisce la copertura assicurativa di legge e dispone di una polizza per copertura infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi, impegnati nello svolgimento delle attività istituzionalmente previste e autorizzate dall'Ateneo ai sensi e nel quadro del presente accordo anche presso locali e/o laboratori di Co.Per.SaMM. L'Università garantisce anche la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna da parte di Co.Per.SaMM.
5. Co.Per.SaMM garantisce analoghe coperture assicurative R.C.T. ed infortuni in favore dei propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali dell'Università.
6. Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 8 - Proprietà intellettuale dei risultati e segretezza

1. Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza del presente impegno. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione per la parte che ha subito la violazione.

2. In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.

3. La collaborazione di cui alla presente Convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione dell'altra parte (incluse abbreviazioni) senza previo consenso scritto della parte interessata, da richiedersi per ogni singola iniziativa.

Articolo 9 – Durata, rinnovo e recesso

1. La presente Convenzione ha la durata di anni tre, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi triennali, con scambio di comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima della scadenza.

2. I Contraenti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di tre mesi.

3. Qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione possa, anche potenzialmente, comportare occasione di impegno non compatibile con le risorse finanziarie dei contraenti, l'Università e Co.Per.SaMM si riservano il diritto di recedere per giusta causa.

4. Ciascun contraente si riserva altresì il diritto di recedere, con preavviso di quarantacinque giorni, nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o attività aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

5. In ogni caso il recesso dev'essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata A/R, o tramite Posta Elettronica Certificata.

6. Le parti convengono con la sottoscrizione del presente accordo che nessuna somma sarà dovuta a titolo di indennizzo, risarcimento o compensazione a seguito dell'intervenuto recesso. Le parti si impegnano a portare a compimento le attività sorte prima della data di recesso, con eccezione, salvi diversi accordi, del caso previsto al terzo comma del presente articolo.

Articolo 10 - Dati personali

1. Le Parti si danno atto che gli eventuali trattamenti di dati personali che saranno effettuati nell'ambito delle attività conseguenti alla presente Convenzione verranno effettuati da ciascuna Parte in qualità di titolare autonomo del trattamento per quanto di propria competenza e si impegnano altresì reciprocamente a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR"), dal D. Lgs 196/2003 "Codice privacy", modificato dal D. Lgs 101/2018 e s.m.i. e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, qualora applicabili.

2. Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nella presente Convenzione in rappresentanza delle Parti sono trattati

esclusivamente ai fini della conclusione della presente Convenzione e dell'esecuzione del rapporto giuridico che ne discende conformemente alle informative rese ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a loro conoscenza nell'ambito delle proprie procedure interne.

3. Ciascuna Parte rende disponibili le informative per tali categorie di interessati, unitamente ai loro eventuali aggiornamenti; per l'Ateneo, le informative sono disponibili all'indirizzo <https://gdpr.unityfvg.it/>.

Articolo 11 – Controversie

1. Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

Articolo 12 – Limitazione di responsabilità

1. Co.Per.SaMM non assume obbligazioni per conto dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione da parte dell'Università.

2. L'Università non si assume le obbligazioni di Co.Per.SaMM, né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione da parte di Co.Per.SaMM.

3. È esclusa ogni garanzia dell'Università per le obbligazioni contratte da Co.Per.SaMM; è parimenti esclusa ogni garanzia di Co.Per.SaMM per le obbligazioni contratte dall'Università.

Articolo 13 – Spese e Registrazione

1. La presente convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione

dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.

Nessuna spesa deriva dalla presente convenzione.

2. La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Trieste, date delle firme digitali.

La Rettore dell'Università degli Studi di Trieste

La Presidente di Co.Per.SaMM

Prof.ssa Donata Vianelli

Dott.ssa Giovanna Del Giudice

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, si approvano specificamente le disposizioni di cui agli artt. 11 (Controversie) e 12 (Limitazione di responsabilità) della presente Convenzione.

La Rettore dell'Università degli Studi di Trieste

La Presidente di Co.Per.SaMM

Prof.ssa Donata Vianelli

Dott.ssa Giovanna Del Giudice

Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 21 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82.